

# Sversamento di sostanza oleosa (glicerina) da parte di un automezzo su di un terreno agricolo

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 3 dicembre 2019, n. 923 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - (*Omissis*) (avv.ti Gurrado, Vallania) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone, Onorato) ed a.

**Ambiente - Scarico abusivo - Sito potenzialmente contaminato - Sversamento di sostanza oleosa (glicerina) da parte di un automezzo su di un terreno agricolo.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :

- Ordinanza del 07.03.2013, notificata al sig. -OMISSIS- il 18.03.2013 ed al sig. -OMISSIS- il 19.03.2013 P.G. 33756 del 07.03.2013 – Classifica 11.8.8 – Fascicolo 38/2012 avente ad oggetto “Ordinanza”;
- Nota, mai notificata, P.G. 60300 del 22.04.2013 - Classifica 11.8.8 – Fascicolo 38/2012 avente ad oggetto Comunicazione art.250 Dlgs 152/2006 e s.m.i. – sito potenzialmente contaminato, ubicato su terreno agricolo limitrofo a Via Salice n.2/H nel Comune di Mordano (BO).

Il ricorso è stato affidato ai seguenti 2 motivi di diritto:

1. Violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo. Violazione dell'art.3, l.n.241/1990. Carente ed insufficiente motivazione. Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Manifesta illogicità. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza della P.A. ex art.97 Cost. Violazione art.184bis Dlgs 152/2006 s.m.i. Violazione degli artt.239 ss Dlgs . 152/2006 s.m.i. Violazione di legge. Violazione dell'art.97 Cost. e del principio di buon andamento ed imparzialità della PA; violazione della legge in materia di procedimento amministrativo, artt 1, 7 e 10 L.n.241/1990.

2. Omessa e/o insufficiente motivazione dell'art.3 della l 241/1990 e s.m.i. in relazione agli artt. 239 ss. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.. Errato e/o omesso coordinamento della parte IV, titolo, V, e parte VI - D.Lgs. 152/2006 (art. 311). Violazione del criterio di imputazione soggettiva degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale.

In data 07.02.2014 si costituisce la Provincia di Bologna.

In data 25.09.2019 la Città Metropolitana di Bologna, già Provincia di Bologna presenta memoria difensiva con cui chiede il respingimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

I). Giova richiamare le vicende in fatto:

- a). in data 28.6.2012 il sig. -OMISSIS-, autista della ditta -OMISSIS- -OMISSIS-, effettuava trasporto di glicerina grezza; al termine del trasporto della stessa, si fermava presso una stazione specializzata per lavaggio di mezzi pesanti e cisterne.
- b). L'ARPA della Regione Emilia Romagna, a seguito di accertamenti effettuati sul terreno agricolo sito nel Comune di Mordano - Località Cavulli - riscontrava un superamento delle concentrazioni di idrocarburi pesanti C>12 rispetto alle CLA (concentrazioni soglia di contaminazione ammissibili) per sito ad uso agricolo, come quello in oggetto.
- c). I campioni erano stati prelevati per accertamenti a seguito di denuncia presentata da un privato cittadino riguardo il versamento da parte di ignoti di una sostanza oleosa sul terreno ad uso agricolo posto a lato della via zona industriale denominata "Cavulli".
- d). Delle risultanze degli accertamenti l'ARPA dava comunicazione alla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa, alla Provincia di Bologna - U . O. Rifiuti e Bonifiche, al Comune di Mordano ed alla Questura di Bologna U.P.G.S.P. di Imola.
- e). La Provincia di Bologna, poiché nei documenti agli atti al momento dell'emissione dell'ordinanza non era indicato il responsabile della potenziale contaminazione, con nota P.G. 187370 del 17.12.2012, richiedeva al proprietario dell'area contaminata, Sig. Gildo Cavulli, l'eventuale disponibilità a provvedere volontariamente agli interventi di bonifica pur non essendo obbligato in base a quanto disposto dall'art. 250 del d.lgs 152/2006 e s.m.
- f). La Questura di Bologna, a cui era stata inviata per conoscenza la comunicazione alla proprietà, rispondeva all'Amministrazione indicando i nominativi dei responsabili, facendo presente che l'esito degli accertamenti che avevano portato all'individuazione dei responsabili era stato già comunicato, in data 21/11/2012, alla Procura della Repubblica nell'ambito di un procedimento penale in corso.
- g). L'Amministrazione Provinciale provvedeva ad emettere ordinanza nei confronti dei responsabili individuati, Sigg.ri - OMISSIS- e -OMISSIS-, affinché provvedessero a svolgere le operazioni di bonifica del sito secondo i procedimenti amministrativi stabiliti dal D.Lgs 152/2006 e s.m..

II). Tanto premesso può passarsi all'esame del merito del ricorso.



1). Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che l'ordinanza impugnata è stata emessa sulla base di presunzioni che non corrispondono alla realtà dei fatti. L'ordinanza è stata emessa a seguito del sopralluogo congiunto di Arpa e Polizia Stradale effettuato in data 29.06.2012 a seguito di uno sversamento di sostanza oleosa da parte di un automezzo su di un terreno agricolo ma non si sa con certezza quando sia avvenuto questo sversamento.

Il mezzo di proprietà della ditta di cui è titolare -OMISSIS- – condotto dal Sig. -OMISSIS- – transitava per la zona in questione ma, dalla lettura dei dischi del cronotachigrafo, risulta che non si fermava in essa, come anche confermato dalla perizia in atti a firma dell'ing. Nicola Latorre. Secondo la parte ricorrente, la P.A. e prima ancora l'autorità di P.S. hanno commesso un errore di valutazione dei fatti individuando erroneamente nei sigg. -OMISSIS- ed -OMISSIS- i responsabili di un evento da loro non commesso.

Riguardo alla sostanza trasportata dalla cisterna del mezzo condotto dal sig. -OMISSIS-, la parte ricorrente precisa che si trattava di glicerina grezza, non rientrante nella categoria degli idrocarburi pesanti.

Peraltro, la glicerina rientra nella disciplina e definizione di cui all'art.184 bis che stabilisce che è un sottoprodotto e non un rifiuto. I sottoprodotti non rientrano nella disciplina per lo smaltimento e la rimozione dei rifiuti pertanto non è possibile imporre ai ricorrenti la bonifica dei luoghi come agli artt 239 ss del dlgs 152/2006.

2). Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta che:

a) nell'ordinanza, non sono indicati il giorno e l'ora del presunto evento dannoso ma solo il giorno in cui la contaminazione è stata accertata.

b) Inoltre rinvia ad una comunicazione della questura di Bologna senza indicare gli accertamenti che la stessa amministrazione avrebbe dovuto esercitare ex art.244 dlgs 152/2006 per verificare i requisiti soggettivi di imputazione della responsabilità.

Entrambe le censure possono essere trattate congiuntamente per connessione oggettiva.

Giova richiamare brevemente la normativa in materia.

Come noto, l'art.250 Dlgs 152/2006 - Codice Ambiente – prevede che : Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

L'art. 184 del Dlgs 152/2006 prevede che : Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Il successivo art. 184-bis Codice Ambiente stabilisce che : È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Gli articoli 239 e seguenti disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

Le disposizioni in materia di bonifica non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del decreto 152 (in tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale);

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

La Città Metropolitana di Bologna, già Provincia di Bologna, replica che, dalla documentazione fornita dall'Arpa, emerge chiaramente che l'individuazione del responsabile dello sversamento sia stata possibile grazie ad una <testimonianza oculare> e, grazie ai <campionamenti effettuati sul terreno nello stesso giorno dell'accertamento>, è emerso un inquinamento derivante da oli e grassi ascrivibili alla glicerina contenuta nell'automezzo guidato dal Sig. -OMISSIS-.

Il Collegio ritiene – in base agli atti depositati in giudizio - di poter concordare con le repliche.

In proposito :

a). risulta provata la individuazione del responsabile dello sversamento.

b). riguardo a quanto registrato dal cronotachigrafo, la Polizia ha comunicato all'Ente che può essere oggetto di manomissioni pertanto <non> fornisce dati certi sul percorso del mezzo.

c). nella fattispecie si è provveduto all'abbandono tramite sversamento della glicerina, ponendo in essere dunque uno scarico abusivo che configura detta sostanza come rifiuto; ciò determina l'obbligo del ripristino dello stato originario del luogo ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 152/2006 e s.m.

rubricato "Divieto di abbandono".

d). l'amministrazione non era tenuta ad avviare il procedimento ai sensi dell'art.7 L 241/1990 a causa delle esigenze di celerità del procedimento.

e). la responsabilità dell'autore dell'inquinamento costituisce una forma di responsabilità soggettiva e non oggettiva quindi ascrivibile solo nell'ipotesi in cui sia accertata e provata dall'Amministrazione la colpa o il dolo del presunto inquinatore.

Il responsabile dell'inquinamento di cui parla l'art.242 deve intendersi come colui che colposamente o dolosamente abbia con la propria condotta omissiva o commissiva causato o concorso a causare l'evento dannoso o potenzialmente idoneo a contaminare il sito.

Nella fattispecie il parametro è stato dimostrato e dunque sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso è da respingere nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

*(Omissis)*